



Comune di Forino
Provincia di Avellino



STUDIO GEOLOGICO

Tavola G.15

Carta della pericolosità idraulica (Revisione del PSAI approvata)

Consulenza geologica:

Geol. Antonio Viggiano

Collaboratore:

Geol. Mattia Lettieri



Sindaco dott. Antonio Olivieri




Assessore all'urbanistica Ing. Carmine Lima

Progettista e Rup geom. Maurizio Silvestro Tirone


scala 1:10.000

2022

Legenda

-  P3 - Pericolosità idraulica elevata
-  P2 - Pericolosità idraulica media
-  P1 - Pericolosità idraulica bassa

Scala 1:10.000



Legenda

PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Articolo 31. Definizione di area soggetta a pericolo idraulico

1. E' definita area pericolosa quella in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo per:
 - a) allagamenti provocati da esondazioni di alvei naturali e artificiali;
 - b) fenomeni alluvionali caratterizzati da elevato trasporto solido (flussi iperconcentrati);
 - c) allagamenti in presenza di conche endoreiche e/o zone con falda sub-affiorante;
 - d) aree di attenzione per la presenza di alvei strada;
 - e) aree di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa;
 - f) aree ad elevata suscettibilità di allagamento ubicate al piede dei valloni.
2. Nelle aree pericolose di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono definiti i seguenti livelli di pericolosità:
 - a) pericolosità bassa P1;
 - b) pericolosità media P2;
 - c) pericolosità elevata P3.
3. Nelle aree di cui alle lettere c) del comma 1, è definito il solo livello di pericolosità bassa (P1).
4. Nelle aree di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, definite nella cartografia della pericolosità idraulica come "aree di attenzione", i livelli di pericolosità devono essere definiti attraverso studi, rilievi e indagini di dettaglio con i contenuti di cui al successivo art. 33 ed Allegato D. Nelle more di detti studi, a tale aree viene attribuito, cautelativamente ed ai soli fini della definizione del rischio, un livello di pericolosità elevata (P3).

LA DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE INONDABILI

Articolo 32. Assetto del regime idrografico

1. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua dovranno far riferimento possibilmente alle tipologie costruttive riportate nell'allegato del piano stralcio denominato "quaderno delle opere tipo" e, comunque, rispondere ai criteri di basso impatto ambientale di cui al D.P.G.R.C. n.574 del 22 luglio 2002.
2. In tutto il territorio oggetto del Piano Stralcio sono inibite le aperture di nuovi fossi o canali per qualsiasi uso, la variazione dei tracciati di quelli esistenti, l'intubazione o la tombinatura dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio, quelli ritenuti compatibili con il PSAI e quelli coerenti con i Piani di Emergenza di Protezione Civile.

Articolo 33. Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità e rischio Idraulico

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 7, i progetti relativi ad interventi, opere ed attività ricadenti nelle aree delimitate a rischio idraulico, ad eccezione dei casi in cui gli allegati tecnici lo escludano esplicitamente, sono accompagnati dallo studio di compatibilità nei riguardi del Rischio Idraulico, commisurato al tipo di intervento proposto, con i contenuti di cui all'Allegato A.
2. I progetti delle opere di mitigazione del rischio dovranno essere corredati da una valutazione della "pericolosità e del rischio residui" a seguito degli interventi proposti e dalla relativa carta della "pericolosità e del rischio residui".